



## Tutela dell'igiene e del decoro pubblico in materia di deposito e abbandono di rifiuti

IL SINDACO

**ORDINA**

Con decorrenza immediata:

1. È vietato il deposito, e comunque l'abbandono di qualsiasi materiale, oggetto, involucri, e comunque rifiuto al di fuori dei cassonetti, o campane, o comunque contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. I rifiuti, distinti per tipologia, vanno immessi nei contenitori allo scopo installati. Altro tipo di materiale non compatibile con i contenitori va conferito nell'apposito centro di raccolta comunale in via Bellini.
2. L'abbandono o il deposito nell'area circostante i contenitori va considerato a tutti gli effetti come abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

DETERMINA

Fatto salvo le sanzioni più gravi o di natura penale previste dagli articoli 255 c. 3 e 256 del citato d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- Da € 25,00 a € 150,00 a sanzione amministrativa per l'abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
- Da € 105,00 a € 620,00 in caso di abbandono o depositi di rifiuti o di immissioni degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee. Fatto salvo le sanzioni più gravi o di natura penale previste

Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge 24/11/1981 n° 689.


Alle forze dell'ordine e agli organi di controllo è demandato il compito di fare rispettare la presente ordinanza che verrà resa nota ai cittadini mediante pubblicazione.

Dalla Sede Comunale, 27 febbraio 2010

IL SINDACO

(Prof. Donato Daldoss)

SI



NO

